

**REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
per l'attribuzione del merito
e la valorizzazione della funzione docente.**

Art.1 – COMPOSIZIONE

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

1. Presso l'istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno (dirigente scolastico) individuato dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 2 – MANDATO ISTITUZIONALE

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per l'attribuzione del merito docenti, come da art. 129:

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Tali criteri sono varati entro il mese di aprile per l'a.s. 2015/2016 e entro il 30 novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

Art. 3 – CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate.

Art. 4 – VALIDITA' DELLE SESSIONI DI LAVORO

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6 – DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del POF, del PM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili annualmente su richiesta motivata del Ds o/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.

Il documento varato dal Comitato di valutazione prevede delle premesse di ordine generale, che danno il contesto e la cornice dell'operazione, ancorando la valorizzazione del merito

- al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento
- alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:

- contratto a tempo indeterminato
- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'a.s. di riferimento
- assenza di segnalazioni circostanziate di inefficienza da parte dell'utenza
- presenza in servizio per un congruo numero di giorni (almeno il 90% dell'anno scolastico), in particolare si prenderanno in considerazione le assenze in prossimità del fine settimana e dei periodi di sospensione dell'attività didattica.

La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno 2 dei tre ambiti previsti dalla normativa vigente (Legge 107/15: qualità – responsabilità assunte – contributo organizzativo)

Art. 7 – RACCOLTA DATI

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda /format condivisa la cui compilazione viene – previo comunicato specifico del DS – richiesta direttamente ai singoli docenti al fine di AGGIORNARE anno per anno il proprio status rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto

- che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere documentabili/verificabili
- tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
- che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità.
- di detto format non è obbligatoria la restituzione, ma anche in questo caso il DS può procedere alla valorizzazione del docente.

Art. 8 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte.

Approvato in data 17 maggio '16



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Elena Osnaghi)

